

## SCUDO ANCHE PER I NON OBBLIGATI ALL'ISTANZA DI RULING

## Patent Box, protezione penale ampia

La disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione si applica a tutte le categorie di soggetti che optano per il regime Patent Box, compresi quelli che non sono obbligati a presentare istanza di ruling.

Il Patent Box è un regime fiscale opzionale, volto a incentivare lo sviluppo, il mantenimento e la localizzazione in Italia dei beni immateriali e a favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il medesimo permette di fruire di una tassazione agevolata dei redditi che provengono dall'utilizzo di detti beni immateriali.

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del Decreto Crescita (DL 34/2019), in caso di utilizzo diretto del bene, il contribuente era tenuto obbligatoriamente ad attivare la procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria al fine di definire in contraddittorio i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile, mentre nell'ipotesi di utilizzo indiretto, vi era la possibilità di determinare il beneficio in via autonoma e di attivare la procedura di ruling solo nel caso in cui l'utilizzo venisse effettuato nell'ambito di operazioni infragruppo.

A causa della complessità della procedura e dell'ingente numero di ruling attivati, la sottoscrizione dell'accordo con l'Agenzia delle entrate spesso avveniva in tempi lunghi. Pertanto, al fine di semplificare la procedura, attraverso l'articolo 4, co. 1 del Decreto Crescita è stato introdotto un regime agevolativo, alternativo alla procedura di ruling, che offre la possibilità al contribuente di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile.

A fronte di tale facoltà, il soggetto beneficiario è tenuto a ripartire la variazione in diminuzione del reddito agevolabile in tre quote annuali di pari importo. Inoltre, in caso di rettifica del reddito escluso in applicazione del suddetto regime agevolativo, il comma

2 dell'articolo 4 prevede la disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione di cui all'art. 1 del Dlgs. 471/1997, qualora venga predisposta documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso da tassazione e ne venga data apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

Ora, con la risposta all'interpello numero 400 del 24 settembre 2020, l'Agenzia delle entrate chiarisce che la *penalty protection* (di cui al co. 2 dell'art. 4) è una misura volta a dare «certezza» a coloro che intendono fruire dell'agevolazione e deve essere distinta dalla disposizione che prevede l'autoliquidazione triennale prevista dal co. 1 dell'art. 4. Pertanto, la stessa si applica anche a quei contribuenti non obbligati a presentare istanza di ruling e che possono fruire del beneficio in un'unica soluzione.

La disapplicazione delle sanzioni si applica anche ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del Decreto Crescita, purché, come disposto dal punto 8 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 658445 del 2019, venga data all'Agenzia indicazione del possesso della documentazione idonea tramite Pec o raccomandata a/r da inviare all'Ufficio competente in ragione del proprio domicilio fiscale. Detta comunicazione deve ovviamente essere antecedente alla formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo in commento.

Infine la marca temporale per esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita deve essere precedente all'invio della comunicazione di possesso della documentazione.

**Andrea Millani  
Francesco Spurio**

© Riproduzione riservata